

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1123-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BRATINA)

**Comunicata alla Presidenza il 22 novembre 1996**

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Malaysia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Kuala Lumpur il 28 settembre 1993

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica  
col Ministro della difesa  
e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1996**

---

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione del Memorandum di intesa con la Malaysia permetterà ai due Paesi interessati lo svolgimento di una cooperazione nel campo dei materiali di difesa attraverso i rispettivi Ministeri competenti.

Si tratta di un quadro normativo, sulla falsariga di molti altri del medesimo contenuto stipulati con altri Stati, che si inserisce in un ampio raggio di accordi su altri settori che aprirà la via ad un potenziamento dei rapporti bilaterali tra l'Italia e la Malaysia. In sostanza, si vuole così promuovere la cooperazione in ambito militare al fine di agevolare gli acquisti e gli scambi reciproci di materiali e di informazioni, creando le opportunità per realizzare esercitazioni congiunte e istruzioni di personale.

Allo scopo di attuare le previsioni del Memorandum, saranno istituiti due Comitati misti, uno per la logistica ed i materiali e l'altro per il settore organizzativo, che si riuniranno alternativamente nelle due sedi dei Ministeri della difesa, presieduti dal Paese ospitante. In relazione all'attività di questi Comitati è previsto un onere a carico del bilancio di ciascuno Stato, mentre non sono previste altre spese in quanto per le esercitazioni e le attività formative saranno utilizzati uomini e mezzi dei Dicasteri competenti.

Già tre anni sono trascorsi dalla firma del presente Memorandum e, per non frappare altri indugi, appare opportuno procedere all'approvazione del disegno di legge e alla ratifica.

BRATINA, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DIANA)

22 ottobre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto  
di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

29 ottobre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata con riferimento al bilancio triennale 1997-1999 e che la sua approvazione definitiva susseguia a quella della legge finanziaria per il 1997.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Malaysia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Kuala Lumpur il 28 settembre 1993.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del Memorandum stesso.

## Art. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1996-1998, valutato in lire 52 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

**1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1997-1999, valutato in lire 52 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.**

*2. Identico.*

## Art. 4.

*Identico.*



